



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

Decreto n. 4/2023

***Modalità di formulazione del consenso al patteggiamento (artt. 444 e ss c.p.p.)***

Rilevato che il vigente progetto organizzativo affronta il tema del consenso al patteggiamento solo per i VPO (par. 30.3.4., lett. B);

Ritenuto opportuno coordinare le modalità di espressione del consenso da parte dei Magistrati togati con riferimento ai procedimenti che richiedono la valutazione da parte del PM assegnatario e, comunque, una valutazione coordinata. In particolare:

a) tenuto conto che di norma il consenso viene richiesto dalla parte al Magistrato assegnatario, prima dell'udienza, qualora la richiesta sia formulata in udienza (nei casi consentiti) il PM d'udienza potrà prendere contatti (verbali) col PM assegnatario ovvero chiedere un breve rinvio per la formulazione del parere nei seguenti casi:

- 1) processi con misura cautelare – reale o personale – in atto;
- 2) processi per delitti cd codice rosso (come individuati nel progetto organizzativo al par. 20.2) con richiesta di pena sospesa subordinata ai sensi dell'art. 165, quinto comma;
- 3) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Il PM assegnatario:

- esprimerà le proprie valutazioni se possibile, immediatamente al collega d'udienza che terrà conto di dette valutazioni ed esprimerà o meno il consenso;
- qualora, invece, il processo sia rinviato ad altra data, ricevuto il fascicolo in visione, esprimerà o meno il consenso o meno per iscritto, trattandosi in questo caso di atto di sua esclusiva competenza;

b) per i processi indicati alla lett. a), il magistrato assegnatario ha l'onere di riferire al Procuratore della Repubblica, qualora debba esprimere il consenso (prima dell'udienza, rinviata l'udienza e, solo se possibile quando interpellato nel corso dell'udienza dal collega);

Richiamate le linee guida sul patteggiamento per i reati di cd codice rosso, adottate il 18 giugno 2022 secondo cui:

***“La recidiva nei delitti di violenza di genere, i Centri sui percorsi trattamentali operanti nel Lazio (compreso il circondario di Tivoli)***

*È utile, in generale, fare riferimento alla Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 16 febbraio 2022 (che si allega).*

*Si è accertato, poi, che, pur se non esistono attualmente presso la Regione Lazio elenchi di associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione, è stato accertato che la Regione Lazio ha partecipato utilmente a un avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, sulla base di un progetto presentato da tre Centri (allegato). Dunque, questi Centri possono costituire un punto di riferimento per l'applicazione della normativa in esame (allegato):*

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC [segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it)



- *Centro Prima Centro Prima - Centro uomini maltrattanti Roma: tel. del servizio +39 377 536 6270; info@centroprima.it. Ha una sede anche a Monterotondo*
- *Maschile Plurale info@maschileplurale.it;*
- *Donna e politiche familiari Contatti - Donna e Politiche Familiari Telefono: 06 68809550  
E-mail: info@donnaepolitichefamiliari.it*

*È utile, in assenza di dati normativi sul contenuto dei corsi, la lettura dell'elaborato percorso previsto dai citati centri, perfettamente rispondente ai criteri indicati dalla Relazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.*

### **1. I criteri di riferimento per il consenso al patteggiamento**

*Alla luce delle problematiche emerse all'esito delle prime applicazioni della nuova normativa e all'esito della riunione con i colleghi del Gruppo Uno, direttamente interessati (con specifico riferimento alla manifestazione del consenso nel caso di richiesta di patteggiamento), si è convenuto di individuare alcuni criteri di riferimento per prestare il **consenso al patteggiamento con pena sospesa**, espresso generalmente dal PM assegnatario del fascicolo (e obbligatoriamente da questo PM nel caso di Vice Procuratore Onorario<sup>1</sup>).*

*Questi i criteri di riferimento per il consenso, nei casi previsti dall'art. 165, quinto comma c.p.:*

- a) *la cessazione, ovviamente, dell'attività delittuosa per i reati abituali: maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.);*
- b) *in ogni caso (vale a dire per qualunque delitto indicato dall'art. 165, quinto comma, c.p. (cd. reati codice rosso o violenza di genere)<sup>2</sup>, un'attenta valutazione sul giudizio prognostico di astensione nel futuro dell'autore a commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei dati sulla recidiva su indicati;*

---

<sup>1</sup> Par. 30.4 del progetto organizzativo, parte relativa a *Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.* "...in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il V.P.O. d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento."

<sup>2</sup> Si tratta dei reati di cui al citato art. 165, comma quinto, c.p., elencati nel progetto organizzativo alla nota del par. "20.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica)", per i quali è stata creata la materia Violenza di genere:

- a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- c) **atti sessuali con minorenni** (art. 609-quater c.p.);
- d) **corruzione di minorenni** (art. 609-quinquies c.p.);
- e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- f) **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:**
  - a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
    - i. contro l'ascendente o il discendente,
    - ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
    - iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
  - c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
  - d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
  - e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo



- c) *la presenza nella richiesta dei seguenti requisiti:*
- 1) *l'espresso consenso dell'imputato che potrà ritenersi validamente dato dal difensore qualora vi sia procura speciale che prevede espressamente tale facoltà (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato ovvero di patteggiamento);*
  - 2) *l'indicazione del centro ove si svolgerà il corso;*
- d) *l'espressa indicazione che il consenso è prestato solo qualora il Giudice provveda a quanto previsto supra lett. c) e indichi:*
- 1) *la durata del corso,*
  - 2) *il termine entro il quale il corso dovrà iniziare (decorrente ovviamente dal passaggio in giudicato della sentenza).*

....

Rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza 16548/2023 ha accolto il ricorso presentato da questa Procura, precisando che la richiesta e il consenso devono prevedere, nel caso di richiesta ex art. 165, quinto comma c.p.:

- il termine di inizio del corso;
- il termine finale;
- il consenso dell'imputato a partecipare al corso e a sostenere le spese;
- l'indicazione del centro ove tenere il corso.

Sentiti i Magistrati dell'Ufficio;

#### DISPONE

le seguenti modifiche al progetto organizzativo:

- a) al paragrafo 22.2. *Il Turno di udienza.*, dopo il penultimo periodo (*Nel corso delle udienze penali, il Magistrato designato svolge le funzioni del Pubblico Ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il Magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.*), è inserito il seguente:

“Ferma restando la piena autonomia, nel caso di richiesta di patteggiamento formulata (nei casi consentiti) in udienza, il PM d'udienza potrà prendere contatti (verbali) col PM assegnatario ovvero chiedere un breve rinvio per la formulazione del parere nei seguenti casi:

- 1) processi con misura cautelare – reale o personale – in atto;
- 2) processi per delitti cd codice rosso (come individuati nel progetto organizzativo<sup>3</sup>) con richiesta di pena sospesa subordinata ai sensi dell'art. 165, quinto comma;
- 3) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Il PM assegnatario:

- esprimerà le proprie valutazioni se possibile, immediatamente; il collega d'udienza, tenuto conto di dette valutazioni, potrà esprimere il consenso o negarlo in piena autonomia;
- qualora, invece, il processo sia rinviato ad altra data, ricevuto il fascicolo in visione, esprimerà o meno il consenso o meno per iscritto, trattandosi in questo caso di atto di sua esclusiva competenza.

---

VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.



Resta fermo l'onere per il solo PM assegnatario di riferire al Procuratore della Repubblica, qualora debba esprimere il consenso, nei casi previsti al par. 27.3.4, ultimo periodo n. 5, vale a dire:

- processi con misura cautelare personale custodiale;
- processi con misura cautelare reale per i quali occorre l'assenso (con beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro);
- processi con richiesta ex art. 165, quinto comma, c.p. per i reati cd codice rosso (di cui al par. 20.2).”.

b) Il par. 27.3.4 *Il riferire*, del progetto organizzativo è modificato inserendo, infine, un n. 5, per cui l'ultimo periodo diviene il seguente:

“E’ previsto il *riferire*:

- 1) per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. da 314 a 322-bis c.p.;
- 2) per i procedimenti relativi agli appartenenti alla polizia giudiziaria commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- 3) per reati commessi da Magistrati o nei confronti di Magistrati, anche per la successiva trasmissione ai sensi dell'art. 11.c.p.p., assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione;
- 4) per reati commessi all'interno degli edifici che ospitano il Tribunale, le Sezioni Distaccate e gli uffici del Giudice di Pace, assegnati al Gruppo specializzato nel caso di connessione.”;
- 5) per la formulazione del parere sul patteggiamento ex art. 444 e ss. c.p.p. nei seguenti casi:
  - procedimenti con misura cautelare personale custodiale;
  - procedimenti con misura cautelare reale per i quali occorre l'assenso (con beni di valore superiore a 100.000 euro ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante. Per i sequestri per equivalente in materia tributaria il limite è elevato a 500.000 euro);
  - procedimenti con richiesta ex art. 165, quinto comma, c.p. per i reati cd codice rosso (par. 20.2). Con riferimento a tale consenso si richiamano le



## Linee Guida del 18 giugno 2022<sup>4</sup> e il disposto della sentenza n. 16548/2023 della Corte di cassazione<sup>5</sup>.

### ***4 “La recidiva nei delitti di violenza di genere, i Centri sui percorsi trattamentali operanti nel Lazio (compreso il circondario di Tivoli)”***

*È utile, in generale, fare riferimento alla Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 16 febbraio 2022 (che si allega).*

*Si è accertato, poi, che, pur se non esistono attualmente presso la Regione Lazio elenchi di associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione, è stato accertato che la Regione Lazio ha partecipato utilmente a un avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, sulla base di un progetto presentato da tre Centri (allegato). Dunque, questi Centri possono costituire un punto di riferimento per l'applicazione della normativa in esame (allegato):*

- Centro Prima Centro Prima - Centro uomini maltrattanti Roma: tel. del servizio +39 377 536 6270; [info@centroprima.it](mailto:info@centroprima.it). Ha una sede anche a Monterotondo
- Maschile Plurale [info@maschileplurale.it](mailto:info@maschileplurale.it);
- Donna e politiche familiari Contatti - Donna e Politiche Familiari Telefono: 06 68809550  
E-mail: [info@donnaepolitichefamiliari.it](mailto:info@donnaepolitichefamiliari.it)

*È utile, in assenza di dati normativi sul contenuto dei corsi, la lettura dell'elaborato percorso previsto dai citati centri, perfettamente rispondente ai criteri indicati dalla Relazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.*

### **1. I criteri di riferimento per il consenso al patteggiamento**

*Alla luce delle problematiche emerse all'esito delle prime applicazioni della nuova normativa e all'esito della riunione con i colleghi del Gruppo Uno, direttamente interessati (con specifico riferimento alla manifestazione del consenso nel caso di richiesta di patteggiamento), si è convenuto di individuare alcuni criteri di riferimento per prestare il **consenso al patteggiamento con pena sospesa**, espresso generalmente dal PM assegnatario del fascicolo (e obbligatoriamente da questo PM nel caso di Vice Procuratore Onorario<sup>4</sup>).*

*Questi i criteri di riferimento per il consenso, nei casi previsti dall'art. 165, quinto comma c.p.:*

- a) *la cessazione, ovviamente, dell'attività delittuosa per i reati abituali: maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.);*
- b) *in ogni caso (vale a dire per qualunque delitto indicato dall'art. 165, quinto comma, c.p. (cd. reati codice rosso o violenza di genere)<sup>4</sup>, un'attenta valutazione sul giudizio prognostico di astensione nel futuro dell'autore a commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei dati sulla recidiva su indicati;*
- c) *la presenza nella richiesta dei seguenti requisiti:*
  - 1) *l'espresso consenso dell'imputato che potrà ritenersi validamente dato dal difensore qualora vi sia procura speciale che prevede espressamente tale facoltà (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato ovvero di patteggiamento);*
  - 2) *l'indicazione del centro ove si svolgerà il corso;*
- d) *l'espressa indicazione che il consenso è prestato solo qualora il Giudice provveda a quanto previsto supra lett. c) e indichi:*
  - 1) *la durata del corso,*
  - 2) *il termine entro il quale il corso dovrà iniziare (decorrente ovviamente dal passaggio in giudicato della sentenza).*

<sup>5</sup> la Corte di cassazione, con sentenza 16548/2023 ha accolto il ricorso presentato da questa Procura, precisando che la richiesta e il consenso devono prevedere, nel caso di richiesta ex art. 165, quinto comma c.p.:

- il termine di inizio del corso;
- il termine finale;
- il consenso dell'imputato a partecipare al corso e a sostenere le spese;
- l'indicazione del centro ove tenere il corso.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il presente provvedimento entra immediatamente in vigore ai sensi dell'art. 8, co. 1 e 2, della Circolare sull'organizzazione delle Procure.

Il presente decreto viene trasmesso:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il presente decreto è comunicato:

- alle colleghe e colleghi;
- alle Direttrici e al Direttore al personale amministrativo delle Segreterie dei magistrati.

Tivoli, 29 maggio 2023.

Il Procuratore della Repubblica  
(dott. Francesco Menditto)